

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIX LEGISLATURA —————

N. 18

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

(Parere ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 dicembre 2022)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D14/22

Roma, 23 dicembre 2022

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 dicembre 2022, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 2 DICEMBRE 2021, SUL “FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL MONITORAGGIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013”, RECANTE L’INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO SANZIONATORIO, SOTTO FORMA DI RIDUZIONE DEI PAGAMENTI AI BENEFICIARI DEGLI AIUTI DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l’articolo 14;

VISTO l’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante orme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

VISTO l’articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021;

VISTO l’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l’anno di domanda 2023;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2017/891 del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;



VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, come modificato il 15 novembre 2022;

CONSIDERATO che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, differentemente dalla programmazione attuale, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata;

CONSIDERATA la necessità di stabilire le sanzioni amministrative, sotto forma di riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti PAC, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano Strategico Nazionale;

CONSIDERATO che il 28 aprile 2022 ed il 20 giugno 2022 si è provveduto a consultare le pertinenti parti sociali, così come stabilito all'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2115;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Emana

il seguente decreto-legislativo:

Capo I

Disposizioni generali

ART. 1

(Oggetto, definizioni e soggetti attuatori)

1. Il presente decreto disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115.
2. Ai fini del presente decreto, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.
3. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:
 - a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
 - b) riduzione non superiore a 100 euro;
 - c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.
4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «parcella agricola»: una unità di superficie agricola, come definita nel Piano strategico della



PAC;

- b) «superficie dichiarata»: la superficie oggetto di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento. Qualora la stessa superficie costituisca la base per una domanda di aiuto o di pagamento nell'ambito di più interventi, tale superficie è presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali interventi;
- c) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti;
- d) «capi dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- e) «capo potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- f) «capo accertato»: nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;
- g) «gruppo coltura»: la superficie per la quale è previsto lo stesso importo unitario dell'intervento. Si distingue in:
 - 1) superficie dichiarata ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
 - 2) superficie che dà diritto al pagamento redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
 - 3) superficie che dà diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;
 - 4) superficie dichiarata per ciascuna misura di sostegno accoppiato al reddito;
 - 5) gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso importo unitario. Se gli importi unitari dell'aiuto sono variabili, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate;
- h) «gruppo di impegni»: l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;
- i) «gruppo di infrazioni»: l'insieme di due o più infrazioni relative ad impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;
- l) «PSP»: il Piano Strategico PAC;
- m) «portata» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- n) «gravità» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- o) «persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.



5. Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) 2021/2116, applicano le sanzioni previste dal presente decreto.

Capo II

Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità sociale

ART. 2

(Ambito d'applicazione)

1. Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115.
2. La violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall'infrazione.

ART. 3

(Calcolo delle riduzioni)

1. L'ammontare delle riduzioni è calcolato sulla base dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell'anno solare in cui è accertata l'infrazione.
2. In base alla gravità dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione è pari all'1 per cento, 3 per cento o 5 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione è pari al 10 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.
4. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1.
5. Qualora gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti indicati all'articolo 2, comma 1, dopo la contestazione, da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una infrazione per violazione di una norma nazionale di attuazione di quanto disposto nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorità, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione di cui al comma 2 sono ridotte, rispettivamente, del 100 per cento, 50 per cento e 25 per cento.
6. In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

Capo III

Sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo



ART. 4

(Ambito di applicazione)

1. Le norme di cui al presente capo si applicano in caso di violazione dei criteri di ammissibilità, degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, prevedendone le sanzioni, in relazione ai seguenti interventi:
 - a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
 - b) sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
 - c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
 - d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
 - e) misure di sostegno accoppiato al reddito;
 - f) interventi basati sulle superfici e sugli animali, ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115.
2. Le funzioni relative ai procedimenti di accertamento e applicazione delle riduzioni previste dagli articoli del presente Capo spettano all'Autorità di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi pagatori di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116.

ART. 5

(Riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande)

1. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, comporta una riduzione pari all'1 per cento, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.
2. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.
3. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 428 del 1990, comporta una riduzione pari al 3 per cento, per ciascun giorno di ritardo, del corrispettivo dei diritti all'aiuto o dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.
4. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all'aiuto è considerata irricevibile e al beneficiario non è assegnato alcun diritto o nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.

ART. 6

(Omesse o inesatte dichiarazioni.)

1. Qualora un beneficiario, per un dato anno, non dichiari tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, o in una



domanda di pagamento, e la somma della superficie dichiarata e della superficie delle parcelle non dichiarate sia superiore al 3 per cento della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie ovvero del sostegno nell'ambito degli interventi basati sulle superfici è ridotto fino al 3 per cento in funzione della entità dell'omissione.

2. Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilità, qualora nell'ambito di un intervento sia applicabile un limite o un massimale individuale, e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario superi il suddetto limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.
3. Qualora un beneficiario, per un dato anno e per un gruppo coltura dichiarare una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo coltura a cui si riferiscono gli impegni violati, dalla quale è sottratta:
 - a) due volte la differenza accertata per il gruppo coltura in questione, se questa è superiore al 3 per cento o a due ettari, ma non superiore al 20 per cento della superficie determinata;
 - b) l'intero importo dell'aiuto o della misura di sostegno per il gruppo coltura in questione se la differenza accertata è superiore al 20 per cento;
 - c) se la differenza accertata è superiore al 50 per cento, il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.
4. Qualora la differenza, tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, e la superficie determinata, sia inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.
5. Al beneficiario che nell'anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) e gli interventi di cui agli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115, qualora la differenza accertata, di cui al comma 3 del presente articolo, non superi il 10 per cento della superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta una sola volta la differenza accertata. Tale beneficiario è sottoposto a controllo l'anno successivo e, in caso di esito negativo del controllo, decade dall'applicazione del presente comma con ricalcolo della riduzione per l'anno precedente.
6. Qualora si accerti che il «giovane agricoltore», di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, non possieda i requisiti relativi allo status di «capo dell'azienda» o alla capacità professionale stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il relativo sostegno complementare al reddito non è concesso o è revocato integralmente e si applica, a valere sugli altri aiuti richiesti, una riduzione pari al 20 per cento dell'importo che il beneficiario ha o avrebbe ricevuto come sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/2220, qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori, si accerti che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente o il loro valore sia stato indebitamente fissato su un valore errato, l'agricoltore interessato restituisce alla riserva nazionale i diritti indebitamente assegnati ovvero la parte del loro valore indebitamente assegnato. I diritti all'aiuto indebitamente



assegnati o la parte di valore indebitamente assegnati si considerano non assegnati dal momento della loro attribuzione.

8. In caso di trasferimento a terzi da parte del beneficiario originario, l'obbligo di restituzione, proporzionalmente al numero di diritti trasferiti, e la rettifica incombono anche sui cessionari, qualora il cedente non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all'aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.

9. L'importo totale dell'aiuto, cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per bovini, ovini e caprini, o di una misura di sostegno connessa agli stessi animali, o di un tipo di operazione nell'ambito di tale misura di sostegno, è versato in base al numero dei capi accertati, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:

- a) non si riscontrino più di tre capi non accertati;
- b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

10. In mancanza delle condizioni di cui al comma 9, lettere a) e b), l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto è così ridotto:

- a) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è inferiore o uguale al 20 per cento, la riduzione è effettuata in tale misura;
- b) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione è effettuata nella misura di due volte tale percentuale;
- c) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 30 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno;
- d) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 50 per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Capo IV

Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità

ART. 7

(Ambito di applicazione)

1. Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti, a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione europea o delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite conformemente all'articolo 13 e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

ART. 8

(Sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità)



1. L'Organismo pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata di cui all'articolo 7 in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata. La gravità, la portata, la durata della violazione sono graduate sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 25.
2. In caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata è pari al 3 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata la violazione. Qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata la violazione, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata la violazione. L'Organismo pagatore può, sulla base della valutazione della violazione, ridurre la percentuale fino all'1 per cento del totale dei pagamenti di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Qualora la violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti, non si applicano le sanzioni. I beneficiari sono informati della violazione accertata e delle eventuali misure correttive da adottare. Il beneficiario è tenuto a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115.
4. Qualora la violazione non intenzionale abbia gravi conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l'Organismo pagatore può applicare un aumento fino al 10 per cento della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.
5. Per gli obblighi di condizionalità controllati con il Monitoraggio da satellite, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall'Organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità rafforzata.
6. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 per cento dell'importo totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.

ART. 9

(Disposizioni transitorie in materia di condizionalità)

1. Le regole della condizionalità di cui agli articoli da 91 a 97, 99 e 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. Sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambito del PSP a norma del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalità rafforzata. Qualora tali controlli rilevino non conformità per la condizionalità rafforzata, l'Organismo pagatore dovrà verificare se siano rilevabili non conformità anche in relazione alla condizionalità e, se del caso, dovrà calcolare e applicare sanzioni secondo le norme in materia di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013.

Capo V

Sanzioni per la violazione degli impegni per gli eco-schemi



ART. 10

(Disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali)

1. Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25. Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.
2. Per gli anni 2023 e 2024, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.
3. Qualora i beneficiari risultati inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, la sanzione verrà applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025.

Capo VI

Sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale

ART. 11

(Violazioni dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero di animali finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale -FEASR)

1. Nel caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali, stabiliti dal PSP, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

ART. 12

(Violazione dei criteri di ammissibilità connessi alla superficie e agli animali finanziati dal FEASR)

1. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, relativi alla concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali ovvero degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSP, si applica, per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno solare dell'accertamento per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione, il tipo di intervento, la parcella di riferimento, la percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati. In caso di violazione di impegni pluriennali si applica il successivo articolo 15.
2. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento ed è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione, definite con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25. Nel caso di interventi pluriennali, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti, nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.



ART. 13

(Violazioni contestuali di più impegni connessi agli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità)

1. In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni contestuali di uno o più impegni previsti a norma degli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, determinata dall'autorità di gestione in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, come graduate sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, del 6 per cento, del 10 per cento o del 20 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'operazione in questione nel corrispondente anno civile.

ART. 14

(Ripetizione dell'inadempienza e inadempienze gravi)

1. La ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.
2. Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
3. Una violazione si definisce non grave, quando è ripetuta ed il livello massimo dei parametri di cui al comma 2 ricorre una sola volta o non ricorre affatto. In quest'ultimo caso è applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali, rispettivamente, del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinate, ciascuna, in base alla gravità, entità, durata di ciascuna violazione, come definite secondo i criteri posti dall'articolo 25.

ART. 15

(Violazione degli ulteriori impegni)

1. Nel caso degli interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSP ovvero gli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, definiti con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25. La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

ART. 16

(Violazione delle regole in materia di appalti pubblici)



1. Nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019.

ART. 17

(Disposizioni transitorie in materia di misure connesse alle superfici e agli animali dello sviluppo rurale)

1. Alle misure agro-climatico-ambientali o di imboscamento dei terreni agricoli relative a domande ammesse entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboscamento sottoscritti.
2. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale dei periodi 2007-2013 e 2014-2022, finanziate con risorse FEASR afferenti a uno dei periodi suindicati, si applica, in materia di sanzioni, la disciplina definita dalle Regioni e Province autonome, ovvero dalle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale, in materia di:
 - a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - b) parametri per l'individuazione dei livelli della gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione;
 - c) casistiche identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura.

Capo VII

Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate

ART. 18

(Inosservanza dell'obbligo di informazione)

1. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori non rispetta l'obbligo di fornire, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per il quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, sono state definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché le modalità per la revoca del riconoscimento.



2. L'inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.

ART. 19

(Frodi)

1. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore delle patate è oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali per un'accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, si applica l'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/891, concernente le sanzioni da applicare nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.

ART. 20

(Sanzione per gli importi non ammissibili)

1. Il disposto dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/891, concernente la determinazione degli importi non ammissibili, riguardanti i programmi operativi delle organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori del settore dell'ortofrutta, e delle relative sanzioni, si applica anche alle organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori del settore delle patate.

ART. 21

(Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita)

1. Se, a seguito dei controlli sulle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita, sono riscontrate violazioni delle norme di commercializzazione o che prevedono i requisiti minimi di cui al titolo II del regolamento (UE) 2011/543, l'organizzazione di produttori interessata è tenuta al pagamento di una sanzione così calcolata:
 - a) se tali quantitativi sono inferiori al 10 per cento dei quantitativi effettivamente ritirati, la sanzione è pari all'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi;
 - b) se tali quantitativi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento dei quantitativi effettivamente ritirati, la sanzione è pari al doppio dell'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi;
 - c) se tali quantitativi superano il 25 per cento del quantitativo effettivamente ritirato, la sanzione è pari all'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano fatte salve le sanzioni applicate a norma dell'articolo 20.

ART. 22

(Sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro)

1. Se i prodotti non sono stati smaltiti come stabilito dall'autorità nazionale competente, oppure se l'operazione ha provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative,



si applica una sanzione che consiste nella mancata ammissibilità delle spese per le operazioni di ritiro, fatte salve eventuali sanzioni applicate a norma dell'articolo 20.

ART. 23

(Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato)

1. Se nel corso dei controlli sono riscontrate irregolarità attribuibili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/891, in materia di ortofrutticoli e di ortofrutticoli trasformati.

ART. 24

(Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni)

1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori interessati rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi, e agli stessi si applicano le sanzioni previste dal presente Capo.
2. Ai fini del calcolo degli interessi, si applica l'articolo 67 del regolamento (UE) 2017/891, concernente le sanzioni da applicare nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.
3. Gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni sono versati al FEAGA.

CAPO VIII

Disposizioni comuni

ART. 25

(Disposizioni finali)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 8, comma 1, 10, comma 1, 11, comma 1, 12, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, e 16, comma 1.
2. Le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:
 - a) le riduzioni previste ai Capi III, VI e VII;
 - b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;
 - c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.

ART. 26

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. INTRODUZIONE

Il presente schema di decreto legislativo è volto a disciplinare il sistema sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti, riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027, con particolare riferimento ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, relativi, rispettivamente, al sostegno ai Piani strategici nazionali della PAC, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, e sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC stessa (c.d. regolamento orizzontale).

La nuova normativa europea, infatti, in taluni ambiti, non stabilisce più nel suo interno il sistema sanzionatorio, ma lascia agli Stati membri il compito di intervenire a livello nazionale a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Le riduzioni e le esclusioni previste dal presente schema sono determinate per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, un sistema di riduzioni o esclusioni modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata.

Al fine di garantire continuità tra le programmazioni, sono state mutate analoghe disposizioni previste dalla normativa europea attualmente in vigore, non applicabili alla programmazione PAC 2023-2027.

Inoltre, la nuova normativa UE prevede per la prima volta di includere un sistema che integri il sostegno dei beneficiari con il rispetto di norme sociali che regolano il rapporto di lavoro, sia come percettori dei pagamenti diretti che di pagamenti ambientali, per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici nell'ambito dello sviluppo rurale (c.d. condizionalità sociale).

Lo schema di decreto legislativo è, quindi, volto a disciplinare con norma nazionale quello che, sino al corrente anno, è stato disciplinato con normativa unionale (regolamento (UE) n. 1306/2013 e relativi atti delegati ed esecutivi) e non interferisce con l'ambito di applicazione della normativa nazionale concernente l'indebita percezione di finanziamenti unionali sanciti dalla legge 898 del 1986. Infatti, come riportato al comma 5 dello schema di decreto legislativo, sono gli Organismi pagatori che continueranno ad applicare le sanzioni per inadempienze relative alle condizioni di ammissibilità degli aiuti. È da evidenziare, ancora una volta, che col termine sanzione, come specificato al comma 2 dello schema di decreto legislativo, si intende la riduzione od esclusione dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

II. SINGOLI ARTICOLI

Lo schema di decreto-legge si compone di venticinque (25) articoli che di seguito si illustrano.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto le definizioni utilizzate ed i soggetti attuatori, che chiariscono la portata del provvedimento. Sono confermate alcune disposizioni attualmente vigenti in merito all'errore palese e alla non applicazione delle riduzioni di importo non superiore a 100 euro. Inoltre, individua negli Organismi pagatori i soggetti che attuano le sanzioni previste.

L'articolo 2 definisce l'ambito oggettivo di operatività per quanto concerne la condizionalità sociale, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115; in particolare, rimanda alle norme nazionali di attuazione delle direttive richiamate nell'allegato IV dello stesso regolamento, viene



esplicitato il principio della definitività dell'accertamento dell'infrazione per l'applicazione della sanzione e si delimita il concetto di infrazione.

L'articolo 3 disciplina il sistema sanzionatorio mediante la riduzione dei pagamenti sulla base di un meccanismo di calcolo delle sanzioni che tiene conto della gravità, ripetizione o intenzionalità dell'inosservanza. Viene prevista altresì una procedura di "ravvedimento operoso", con riduzione delle sanzioni in caso di adempimento, da parte del beneficiario e nei tempi indicati dalle autorità competenti in ambito nazionale in materia di legislazione sociale e di lavoro, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione.

L'articolo 4 definisce l'ambito di applicazione per i "*Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo*" ed attribuisce alle Autorità di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi Pagatori i compiti di istruttoria ed applicazione delle riduzioni previste dagli articoli successivi, in relazione a distinte tipologie di domande di aiuto. Viene inoltre chiarito che il sistema è applicato ai singoli interventi e non alle superfici, pertanto interventi differenti, incidenti sulla medesima superficie, sono soggetti, separatamente, ai diversi controlli e alle riduzioni ed esclusioni previste per i singoli interventi, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 regolamento (UE) 2021/2116.

L'articolo 5 introduce le previsioni relative alle riduzioni agli aiuti o alle misure di sostegno nelle ipotesi di tardiva presentazione delle domande, riprendendo la previsione degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014 in attuazione nella programmazione PAC corrente.

L'articolo 6 introduce le previsioni relative ai criteri per determinare le somme da recuperare ai sensi degli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2021/2116. In particolare: alle riduzioni agli aiuti nelle ipotesi di dichiarazione parziale delle superfici agricole a disposizione dell'agricoltore (comma 1); all'adeguamento della superficie dichiarata ai limiti e massimali individuali applicati nei vari interventi (superficie coperta dai diritti all'aiuto del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, i limiti di ettari al sostegno redistributivo e al sostegno complementare giovani, ecc.) (comma 2) alle riduzioni nelle ipotesi di dichiarazione di una superficie maggiore rispetto a quella accertata (comma 3); alla tolleranza applicabile alle sotto o sovra-dichiarazioni (comma 4); alle possibili graduazioni delle riduzioni nel caso di agricoltori con dichiarazioni corrette negli anni precedenti (comma 5); ai requisiti per percepire il premio per i giovani agricoltori (comma 6); alle riduzioni in merito al sistema dei diritti all'aiuto (comma 7); alle irregolarità nell'ambito dei regimi di aiuto per animali (commi 8 e 9). Anche in relazione a questo articolo, sono state riprese le previsioni del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione nella programmazione corrente.

L'articolo 7 introduce le sanzioni per il mancato rispetto delle regole di condizionalità rafforzata (Criteri di Gestione Obbligatorie e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) ed il relativo ambito di applicazione, cioè quello dei beneficiari inadempienti dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto stesso, evidenziando altresì le condizioni che debbono verificarsi affinché si applichino le sanzioni.

L'articolo 8 introduce i principi e le relative modalità che governano il calcolo delle sanzioni per il mancato rispetto della condizionalità rafforzata, cioè la gravità, la portata, la durata o la ripetizione nonché l'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative che ne derivano devono risultare effettive, proporzionate e dissuasive.

L'articolo 9 definisce le disposizioni transitorie in materia di condizionalità per gli impegni assunti precedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data.



L'articolo 10 stabilisce le disposizioni specifiche da applicarsi in caso di inosservanza degli impegni per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115), comprensive delle modalità di applicazione e delle percentuali di riduzione, determinate in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione. Queste sono state mutate, opportunamente adattate e graduate, da quelle già applicate agli impegni delle misure a superficie o a capo dello sviluppo rurale, sulla base del regolamento (UE) n. 640/2014.

L'articolo 11 stabilisce le riduzioni od esclusioni per inadempienze relative ai criteri di ammissibilità degli interventi di sviluppo rurale, che non sono connessi alla dimensione delle superfici o al numero di animali. Anche queste norme sono state mutate da quelle già applicate a questa fattispecie nel corso della programmazione 2014-2022, sulla base del regolamento (UE) n. 640/2014.

L'articolo 12 stabilisce le riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) 2021/2115. Anche queste norme sono state mutate da quelle già applicate nel corso della corrente programmazione 2014-2022, sulla base del regolamento (UE) n. 640/2014.

L'articolo 13 introduce le riduzioni ed esclusioni per violazioni contestuali di più impegni connessi agli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità. Anche in questo caso si tratta di norme in continuità con la programmazione 2014-2022.

L'articolo 14 detta le regole in caso di ripetizione di un'inadempienza, circoscrivendo anche le condizioni che generano la gravità di un'inadempienza, sempre in base ai parametri quali la gravità, entità, durata e ripetizione, registrate per l'inadempienza in questione. Anche in questo caso si tratta di norme in continuità con la programmazione 2014-2022.

L'articolo 15 regola le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali, come ad esempio gli investimenti, e ne detta, altresì, le relative modalità di applicazione, in continuità con la corrente programmazione 2014-2022. Per ogni infrazione relativa ad un impegno o ad a gruppi di impegni, l'articolo prevede, infatti, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è determinata, come sempre, in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione.

L'articolo 16 introduce le norme sulle riduzioni o esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, relativamente alle operazioni dello sviluppo rurale, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, che hanno una procedura ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116. A tale proposito, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità, sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai principi del D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C(2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

L'articolo 17 norma le disposizioni transitorie in materia di misure dello sviluppo rurale per impegni assunti precedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data.

L'articolo 18 prevede le sanzioni in tema di obblighi di informazione a carico delle organizzazioni di produttori (O.P.) e delle associazioni di organizzazioni di produttori (A.O.P.). Tali soggetti hanno l'obbligo, entro i termini previsti, di fornire informazioni, complete e corrette, a richiesta dei seguenti



organismi: Regioni, Organismi Pagatori, Ministero. Inoltre, con la presente disposizione, viene sanzionata anche l'inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche nonché delle basi sociali.

L'articolo 19 delinea il sistema sanzionatorio qualora le O.P. e le A.O.P. siano coinvolte in frodi aventi ad oggetto aiuti contemplati nei regolamenti dell'Unione europea. In particolare, qualora un'O.P. o un'A.O.P. commetta una frode relativamente agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) 2021/2115, è revocato il riconoscimento di tale organizzazione o associazione, prevedendo, inoltre, che l'Organismo pagatore proceda al recupero degli aiuti già erogati per tali azioni.

L'articolo 20 introduce sanzioni per gli importi ritenuti non ammissibili, qualora il beneficiario non ne abbia diritto. Nello specifico viene normato il caso in cui il beneficiario nella domanda dichiara di aver diritto ad un aiuto che è superiore di oltre il 3% a quello riscontrato dall'esame della domanda stessa; al riguardo, la sanzione sarà pari alla differenza fra i due importi.

L'articolo 21 prevede sanzioni amministrative in ordine alle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, qualora, a seguito di controlli di identità suffragati da controlli fisici, emergano inadempienze.

L'articolo 22 prevede sanzioni, sempre con riferimento alle operazioni di ritiro, qualora i prodotti non siano stati smaltiti come stabilito dalle autorità nazionali, oppure se l'operazione di smaltimento abbia provocato impatti negativi a livello ambientale o fitosanitario.

L'articolo 23 introduce sanzioni amministrative a carico dei destinatari dei prodotti ritirati dal mercato qualora, nel corso dei controlli, si riscontrino irregolarità a loro attribuibili.

L'articolo 24 regola il pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni. Al riguardo stabilisce che le O.P., le A.O.P. o altri operatori interessati, devono rimborsare gli aiuti indebitamente pagati, maggiorati degli interessi, pagando le sanzioni previste. Inoltre, l'articolo prevede un sistema di calcolo degli interessi e dispone che gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni siano versati al FEAGA.

L'articolo 25 introduce le seguenti disposizioni finali: i casi in cui è necessario stabilire disposizioni attuative con decreto ministeriale; la sequenza di applicazione delle riduzioni, ovvero si inizia con quelle riguardanti l'ammissibilità per passare a quelle riguardanti la condizionalità rafforzata e finire con quelle della condizionalità sociale.

L'articolo 26 contiene la clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

I. INTRODUZIONE

Il presente schema di decreto legislativo si compone di venticinque articoli, suddivisi in otto Capi così denominati: Capo I “Disposizioni generali” che comprende l’articolo 1; Capo II “Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità sociale” che comprende gli articoli 2 e 3; Capo III “Sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo” che comprende gli articoli da 4 a 6; Capo IV “Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità” che comprende gli articoli da 7 a 9; Capo V “Sanzioni per la violazione degli impegni per gli eco-schemi” che comprende l’articolo 10; Capo VI “Sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale” che comprende gli articoli da 11 a 17; Capo VII “Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate” che comprende gli articoli da 18 a 24; Capo VIII “Disposizioni comuni” che comprende l’articolo 25.

Si tratta di una normativa ordinamentale, la cui emanazione si rende necessaria in quanto attuazione di normativa unionale (regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116), che sarà applicata dagli Organismi pagatori italiani nell’esercizio del loro ruolo istituzionale di soggetti responsabili della gestione e del controllo dei pagamenti della Politica Agricola Comune e, pertanto, non si prefigurano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

II. SINGOLI ARTICOLI

L’articolo 1 stabilisce l’oggetto le definizioni utilizzate ed i soggetti attuatori, che chiariscono la portata del provvedimento. Sono confermate alcune disposizioni attualmente vigenti in merito all’errore palese e alla non applicazione delle riduzioni di importo non superiore a 100 euro. Inoltre, individua negli Organismi pagatori i soggetti che attuano le sanzioni previste.

L’articolo 2 definisce l’ambito oggettivo di operatività per quanto concerne la condizionalità sociale, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115; in particolare, rimanda alle norme nazionali di attuazione delle direttive richiamate nell’allegato IV dello stesso regolamento, viene esplicitato il principio della definitività dell’accertamento dell’infrazione per l’applicazione della sanzione e si delimita il concetto di infrazione.

L’articolo 3 disciplina il sistema sanzionatorio mediante la riduzione dei pagamenti sulla base di un meccanismo di calcolo delle sanzioni che tiene conto della gravità, ripetizione o intenzionalità dell’inosservanza. Viene prevista altresì una procedura di “ravvedimento operoso”, con riduzione delle sanzioni in caso di adempimento, da parte del beneficiario e nei tempi indicati dalle autorità competenti in ambito nazionale in materia di legislazione sociale e di lavoro, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione.

L’articolo 4 definisce l’ambito di applicazione per i “*Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo*” ed attribuisce alle Autorità di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi Pagatori i compiti di istruttoria ed applicazione delle riduzioni previste dagli articoli successivi, in relazione a distinte tipologie di domande di aiuto. Viene inoltre chiarito che il sistema è applicato ai singoli interventi e non alle superfici, pertanto interventi differenti, incidenti sulla medesima superficie, sono soggetti, separatamente, ai diversi controlli e alle riduzioni ed esclusioni previste per i singoli interventi, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 regolamento (UE) 2021/2116.



L'articolo 5 introduce le previsioni relative alle riduzioni agli aiuti o alle misure di sostegno nelle ipotesi di tardiva presentazione delle domande, riprendendo la previsione degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014 in attuazione nella programmazione PAC corrente.

L'articolo 6 introduce le previsioni relative ai criteri per determinare le somme da recuperare ai sensi degli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2021/2116. In particolare: alle riduzioni agli aiuti nelle ipotesi di dichiarazione parziale delle superfici agricole a disposizione dell'agricoltore (comma 1); all'adeguamento della superficie dichiarata ai limiti e massimali individuali applicati nei vari interventi (superficie coperta dai diritti all'aiuto del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, i limiti di ettari al sostegno redistributivo e al sostegno complementare giovani, ecc.) (comma 2) alle riduzioni nelle ipotesi di dichiarazione di una superficie maggiore rispetto a quella accertata (comma 3); alla tolleranza applicabile alle sotto o sovra-dichiarazioni (comma 4); alle possibili graduazioni delle riduzioni nel caso di agricoltori con dichiarazioni corrette negli anni precedenti (comma 5); ai requisiti per percepire il premio per i giovani agricoltori (comma 6); alle riduzioni in merito al sistema dei diritti all'aiuto (comma 7); alle irregolarità nell'ambito dei regimi di aiuto per animali (commi 8 e 9). Anche in relazione a questo articolo, sono state riprese le previsioni del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione nella programmazione corrente.

L'articolo 7 introduce le sanzioni per il mancato rispetto delle regole di condizionalità rafforzata (Criteri di Gestione Obbligatorie e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) ed il relativo ambito di applicazione, cioè quello dei beneficiari inadempienti dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto stesso, evidenziando altresì le condizioni che debbono verificarsi affinché si applichino le sanzioni.

L'articolo 8 introduce i principi e le relative modalità che governano il calcolo delle sanzioni per il mancato rispetto della condizionalità rafforzata, cioè la gravità, la portata, la durata o la ripetizione nonché l'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative che ne derivano devono risultare effettive, proporzionate e dissuasive.

L'articolo 9 definisce le disposizioni transitorie in materia di condizionalità per gli impegni assunti precedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data.

L'articolo 10 stabilisce le disposizioni specifiche da applicarsi in caso di inosservanza degli impegni per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115), comprensive delle modalità di applicazione e delle percentuali di riduzione, determinate in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione. Queste sono state mutate, opportunamente adattate e graduate, da quelle già applicate agli impegni delle misure a superficie o a capo dello sviluppo rurale, sulla base del regolamento (UE) n. 640/2014.

L'articolo 11 stabilisce le riduzioni od esclusioni per inadempienze relative ai criteri di ammissibilità degli interventi di sviluppo rurale, che non sono connessi alla dimensione delle superfici o al numero di animali. Anche queste norme sono state mutate da quelle già applicate a questa fattispecie nel corso della programmazione 2014-2022, sulla base del regolamento (UE) n. 640/2014.

L'articolo 12 stabilisce le riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) 2021/2115. Anche queste norme sono state mutate da quelle già applicate nel corso della corrente programmazione 2014-2022, sulla base del regolamento (UE) n. 640/2014.

L'articolo 13 introduce le riduzioni ed esclusioni per violazioni contestuali di più impegni connessi agli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di



condizionalità. Anche in questo caso si tratta di norme in continuità con la programmazione 2014-2022.

L'articolo 14 detta le regole in caso di ripetizione di un'inadempienza, circoscrivendo anche le condizioni che generano la gravità di un'inadempienza, sempre in base ai parametri quali la gravità, entità, durata e ripetizione, registrate per l'inadempienza in questione. Anche in questo caso si tratta di norme in continuità con la programmazione 2014-2022.

L'articolo 15 regola le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali, come ad esempio gli investimenti, e ne detta, altresì, le relative modalità di applicazione, in continuità con la corrente programmazione 2014-2022. Per ogni infrazione relativa ad un impegno o ad a gruppi di impegni, l'articolo prevede, infatti, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è determinata, come sempre, in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione.

L'articolo 16 introduce le norme sulle riduzioni o esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, relativamente alle operazioni dello sviluppo rurale, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, che hanno una procedura ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116. A tale proposito, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità, sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai principi del D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C(2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

L'articolo 17 norma le disposizioni transitorie in materia di misure dello sviluppo rurale per impegni assunti precedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data.

L'articolo 18 prevede le sanzioni in tema di obblighi di informazione a carico delle organizzazioni di produttori (O.P.) e delle associazioni di organizzazioni di produttori (A.O.P.). Tali soggetti hanno l'obbligo, entro i termini previsti, di fornire informazioni, complete e corrette, a richiesta dei seguenti organismi: Regioni, Organismi Pagatori, Ministero. Inoltre, con la presente disposizione, viene sanzionata anche l'inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche nonché delle basi sociali.

L'articolo 19 delinea il sistema sanzionatorio qualora le O.P. e le A.O.P. siano coinvolte in frodi aventi ad oggetto aiuti contemplati nei regolamenti dell'Unione europea. In particolare, qualora un'O.P. o un'A.O.P. commetta una frode relativamente agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) 2021/2115, è revocato il riconoscimento di tale organizzazione o associazione, prevedendo, inoltre, che l'Organismo pagatore proceda al recupero degli aiuti già erogati per tali azioni.

L'articolo 20 introduce sanzioni per gli importi ritenuti non ammissibili, qualora il beneficiario non ne abbia diritto. Nello specifico viene normato il caso in cui il beneficiario nella domanda dichiara di aver diritto ad un aiuto che è superiore di oltre il 3% a quello riscontrato dall'esame della domanda stessa; al riguardo, la sanzione sarà pari alla differenza fra i due importi.

L'articolo 21 prevede sanzioni amministrative in ordine alle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, qualora, a seguito di controlli di identità suffragati da controlli fisici, emergano inadempienze.



L'articolo 22 prevede sanzioni, sempre con riferimento alle operazioni di ritiro, qualora i prodotti non siano stati smaltiti come stabilito dalle autorità nazionali, oppure se l'operazione di smaltimento abbia provocato impatti negativi a livello ambientale o fitosanitario.

L'articolo 23 introduce sanzioni amministrative a carico dei destinatari dei prodotti ritirati dal mercato qualora, nel corso dei controlli, si riscontrino irregolarità a loro attribuibili.

L'articolo 24 regola il pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni. Al riguardo stabilisce che le O.P., le A.O.P. o altri operatori interessati, devono rimborsare gli aiuti indebitamente pagati, maggiorati degli interessi, pagando le sanzioni previste. Inoltre, l'articolo prevede un sistema di calcolo degli interessi e dispone che gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni siano versati al FEAGA.

L'articolo 25 introduce le seguenti disposizioni finali: i casi in cui è necessario stabilire disposizioni attuative con decreto ministeriale; la sequenza di applicazione delle riduzioni, ovvero si inizia con quelle riguardanti l'ammissibilità per passare a quelle riguardanti la condizionalità rafforzata e finire con quelle della condizionalità sociale.

L'articolo 26 contiene la clausola di invarianza finanziaria.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

TITOLO: Disegno legislativo in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio, del 2 dicembre 2021, sul “finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Amministrazione proponente: Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministero della giustizia

Amministrazioni concertanti: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Referente: Ufficio legislativo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

I regolamenti che normano la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, differentemente dalla programmazione attuale, dispongono che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, prevedendo, tra l’altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, sotto forma di riduzione od esclusione dei pagamenti, in conformità con il diritto dell’Unione europea e con la normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell’inosservanza rilevata.

Per quanto concerne la parte relativa alla disciplina del regime della cosiddetta “condizionalità sociale” (Capo II) che il nostro Paese ha deciso di applicare dal 2023, introdotta *ex novo* con il regolamento (UE) 2021/2115, si prevede di includere un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto di norme che regolano il rapporto di lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Capo III disciplina un meccanismo sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni per poter beneficiare dei pagamenti diretti nell’ambito della PAC. L’introduzione si è resa necessaria in quanto i regolamenti che normano la PAC 2023-2027, differentemente dalla programmazione attuale, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani strategici nazionali (articolo 113 del regolamento (UE) 2021/2115) e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Il Capo IV declina le riduzioni dei pagamenti della “condizionalità rafforzata” nel caso di violazione delle relative prescrizioni. È stato essenziale inserire il Capo IV poiché esso definisce alcuni elementi relativi alla riduzione dei pagamenti della “condizionalità rafforzata”, ne individua l’ambito d’applicazione ed armonizza il tutto con gli elementi sanciti al riguardo dalla normativa unionale (regolamento (UE) 2021/2115 e regolamento (UE) 2021/2116).

Il Capo V disciplina gli elementi e le disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, cd “eco-schemi”. È stato necessario inserire il Capo V in quanto i regolamenti che normano la PAC 2023-2027, differentemente dalla programmazione attuale, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni siano contenute nei Piani Strategici Nazionali.

Con il Capo VI, sono state introdotte disposizioni sanzionatorie specifiche per lo sviluppo rurale. Esse comprendono le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni per interventi connessi

alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) 2021/2115. Tali disposizioni applicano per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una riduzione o l'esclusione. Anche questa introduzione si è resa necessaria in quanto, i regolamenti della PAC dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano normate dagli Stati membri. Il Capo VI introduce, altresì, altre disposizioni sanzionatorie, specifiche per il FEASR, che riguardano le riduzioni od esclusioni per inadempienze relative ai criteri di ammissibilità, le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali e, infine, le riduzioni e esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici. Queste riduzioni sono state definite, mutuando le fattispecie e la graduazione delle riduzioni degli aiuti dalle previsioni del regolamento (UE) n. 640/2014.

In merito al Capo VII circa le disposizioni per il settore delle patate, si è reso necessario introdurre delle sanzioni in quanto il prodotto è stato inserito *ex novo* nel Piano strategico nazionale all'interno degli interventi per "altri settori". Queste sanzioni e penalità sono state definite mutuando quelle relative al settore ortofrutticolo, in particolare dal regolamento (UE) 2017/892 e dal regolamento (UE) 2017/891, che rappresentano le disposizioni unionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, con riferimento all'Organizzazione comune di mercato del settore ortofrutta. Di conseguenza, l'obiettivo dell'intervento legislativo è quello di allineare le sanzioni relative agli aiuti nel settore delle patate a quelle della filiera ortofrutticola, dando così attuazione ai regolamenti che normano la PAC 2023-2027.

L'intervento normativo in esame è, pertanto, pienamente coerente con il programma di Governo, in quanto rappresenta l'adempimento di un obbligo gravante sull'Italia in qualità di Stato membro dell'Unione europea.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emergono profili di incoerenza o contraddizione.

Per quanto riguarda la "condizionalità sociale" (Capo II), come indicato chiaramente dalla citata normativa europea, resta immutato il quadro vigente in ogni Stato membro per quanto riguarda l'attuazione ed i controlli della specifica normativa sul lavoro, riportata nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 (alcuni articoli delle direttive 2019/1152/UE, 89/391/CEE e 2009/104/CE). Le autorità nazionali competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e le ASL, continueranno ad essere gli unici responsabili per l'applicazione della specifica normativa nazionale e comunicheranno ad AGEA Coordinamento eventuali inadempienze da parte degli agricoltori.

Con riferimento al Capo III, l'intervento normativo proposto, fino alla programmazione PAC 2015-2022, non è stato necessario in quanto, per i pagamenti diretti, il meccanismo sanzionatorio era normato dai regolamenti UE.

Le norme contenute al Capo IV, oltre ad armonizzarsi con il quadro normativo comunitario, sono necessarie per dare puntuale ed efficace attuazione alle norme nazionali, mediante la loro adozione in un atto di normazione primaria.

Le previsioni contenute ai Capi V e VI, in attuazione del ruolo che la normativa unionale conferisce al piano nazionale, disciplinano *ex-novo* le riduzioni od esclusioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e agli interventi dello sviluppo rurale, all'interno, appunto, del quadro normativo nazionale.

Le sanzioni introdotte nel settore pataticolo sono state definite mutuando quelle relative al settore ortofrutticolo, in particolare considerando il regolamento (UE) 2017/892 e il regolamento (UE) 2017/891. Tali atti rappresentano le disposizioni unionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013. Trattandosi di regolamenti comunitari, in quanto tali direttamente applicabili negli Stati membri, non sussistono sul punto altre disposizioni nazionali di riferimento.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento si inserisce in maniera coerente nel quadro giuridico in vigore, in attuazione dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Nel quadro normativo nazionale la "condizionalità sociale" (Capo II) si pone come meccanismo introdotto *ex novo* dalla nuova PAC, lasciando immutato il quadro vigente in ogni Stato membro per quanto riguarda l'attuazione ed i controlli della normativa sul lavoro; pertanto, non si profila una incidenza diretta sulle stesse normative vigenti.

Le disposizioni relative al Capo II non incidono su leggi e regolamenti vigenti.

Le previsioni contenute del Capo IV completano le norme unionali al riguardo e ne danno attuazione nel quadro normativo nazionale.

Le previsioni contenute ai Capi V e VI si inseriscono con coerenza nell'ambito delle norme esistenti sul piano nazionale ed unionale, senza contraddizioni o conflitti, relativamente alla disciplina delle riduzioni od esclusioni dei pagamenti per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali e dello sviluppo rurale.

Le disposizioni proposte con il Capo VII si ritengono perfettamente in linea con le norme unionali vigenti. In particolare, mutuando le fattispecie del regime sanzionatorio di cui al regolamento (UE) 2017/892 e del regolamento (UE) 2017/891, le nuove sanzioni si pongono come obiettivo l'armonizzazione dell'intera disciplina rispetto a quella del settore ortofrutticolo.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Lo schema di decreto legislativo non presenta problemi di costituzionalità, essendo pienamente conforme sia all'articolo 11 (in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale) che all'articolo 117 (in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali) della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con competenze e funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. La materia dei rapporti internazionali rientra infatti, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le previsioni di cui al decreto legislativo in parola, infatti, riguardano la fissazione a livello nazionale dell'entità delle sanzioni per il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità degli aiuti unionali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118 della Costituzione, riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e non risultano, quindi, direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Lo schema di decreto non contiene rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Per le norme previste le linee prevalenti della giurisprudenza si identificano con le norme unionali e non ci sono pendenze di giudizi di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento si presenta del tutto in linea con l'ordinamento comunitario, secondo quanto stabilito dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge di delegazione europea, fatte salve le norme penali vigenti, delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione. La delega è esercitata attraverso decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.

Il livello di sanzioni previste sono da considerarsi compatibili con l'ordinamento unionale, dato che la base normativa di riferimento è rappresentata dal regolamento (UE) 2021/2116.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta l'esistenza di procedure di infrazione da parte UE, visto che, sino ad oggi, le sanzioni sono state stabilite con regolamento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Si ribadisce che i regolamenti che normano la PAC 2023-2027, differentemente dalla programmazione attuale, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità con il diritto dell'Unione o, in subordine, con la normativa nazionale, in particolare le norme del Capo III, IV e VI riprendono analoghe regole del meccanismo sanzionatorio recate dai regolamenti unionali per la programmazione vigente.

Le sanzioni del Capo II sono state definite mutuando gli analoghi livelli di sanzione fissati all'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/2116.

Le sanzioni di cui al Capo V sono state introdotte sulla base delle sanzioni previste per i pagamenti del cd "inverdimento" della corrente programmazione.

Le sanzioni di cui al Capo VII sono state definite mutuando quelle relative al settore ortofrutticolo, in particolare considerando i regolamenti (UE) 2017/892 e (UE) 2017/891.

Il provvedimento in esame non influirà sulla concorrenza in quanto limitato a definire comportamenti uniformi, attraverso i quali verranno tutelati gli interessi finanziari dell'Unione europea.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha conoscenza di pendenza di giudizi in merito alle norme dei regolamenti UE riprese nel testo.

14) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si ha conoscenza di pendenza di giudizi in merito alle norme dei regolamenti UE riprese nel testo o di linee prevalenti della giurisprudenza.

15) ***Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non si ha conoscenza di eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) ***Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le principali definizioni contenute nel provvedimento in esame sono riprese da quelle già contenute nei regolamenti europei e in altre disposizioni nazionali, per cui lo schema di decreto non introduce nuove definizioni normative.

Tuttavia, il nostro Paese ha deciso di applicare dal 2023 il nuovo istituto della “condizionalità sociale”, introdotta con il regolamento (UE) 2021/2115, che subordina la percezione dei pagamenti diretti, dei pagamenti ambientali, dei pagamenti per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici nell'ambito dello sviluppo rurale, al rispetto da parte dei beneficiari delle normative relative a condizioni di lavoro ed alla sicurezza e salute sui luoghi lavoro.

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

Tutti i riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni sono corretti.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Il testo disciplina un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti, in caso di mancato rispetto delle condizioni per poter beneficiare dei pagamenti nell'ambito della PAC; il meccanismo non modifica o integra disposizioni vigenti, ma attua quanto previsto del regolamento (UE) 2021/2116.

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, in quanto lo stesso attua il regolamento (UE) 2021/2116, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

L'intervento normativo non prevede disposizione aventi carattere retroattivo.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non vi sono altre deleghe aperte rispetto al medesimo oggetto.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Per i Capi II, IV e VI sono previsti ulteriori provvedimenti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

In generale non contemplata.